



COMUNE DI SAN LEO

PROVINCIA DI RIMINI

ORIGINALE

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI SUI MUTUI PER L'ACQUISTO, LA COSTRUZIONE O LA RISTRUTTURAZIONE DELLA PRIMA CASA.

Nr. Progr. **3**

Data **05/02/2016**

Seduta NR. **1**

Cod. Materia:

Cod. Ente: **CCD/41053**

Adunanza STRAORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione in data 05/02/2016 alle ore 18:30.

Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella sala della delegazione comunale di Pietracuta, oggi 05/02/2016 alle ore 18:30 in adunanza STRAORDINARIA di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio, nei modi e termini di cui all'art. 30 del reg. per il funzionamento del consiglio.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.
GUERRA MAURO	S	GUERRA VALENTINA	S	CAMPIDELLI GIANLUCA	S
BINDI LEONARDO	S	MASCELLA FRANCESCA	S		
DIOTALEVI GIANCARLO	N	SACCANI ELENA	S		
BINDI GIOVANNI	S	CARLETTI GIOVANNI	S		
CARDELLI MASINI PALAZZI GUIDO	N	BARONI CLARA	S		
<i>Totale Presenti: 9</i>			<i>Totale Assenti: 2</i>		

Assenti Giustificati i signori:

DIOTALEVI GIANCARLO; CARDELLI MASINI PALAZZI GUIDO

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa alla seduta il VICESEGRETRARIO COMUNALE, DOTT.SSA D'ANTONIO MORENA.

In qualità di SINDACO, il sig. GUERRA MAURO assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri: GUERRA VALENTINA, MASCELLA FRANCESCA, BARONI CLARA.

L'ordine del giorno, diramato ai Sigg. Consiglieri ai sensi dell'art. 30 del reg. per il funzionamento del consiglio, porta la trattazione dell'oggetto a retro indicato. Nella segreteria sono depositate le relative proposte relative, con i documenti necessari, da 24 ore.

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE NR. 3 DEL 05/02/2016

OGGETTO:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI SUI MUTUI PER L'ACQUISTO, LA COSTRUZIONE O LA RISTRUTTURAZIONE DELLA PRIMA CASA.

Su iniziativa del Vice Sindaco Ing. Bindi Leonardo, il Responsabile del Settore Finanziario ha elaborato la proposta di deliberazione sotto riportata.

Premesso che l'Amministrazione Comunale di San Leo ritiene opportuno intraprendere una forte azione politica al fine di favorire il mantenimento e l'insediamento delle residenze, l'incremento demografico nel territorio comunale, l'incentivazione e la rivitalizzazione dell'economia locale (anche con coinvolgimento delle piccole imprese operanti nel settore dell'edilizia), anche attraverso l'attivazione di specifiche misure atte alla concessione di benefici economici da riconoscere a coloro che intendano procedere all'assunzione di mutui finalizzati all'acquisto, alla ristrutturazione e/o all'acquisto con ristrutturazione di unità immobiliari da adibire all'abitazione del nuovo nucleo familiare;

Considerato che al fine di disciplinare compiutamente le modalità di concessione dei benefici, si rende necessario dotarsi di apposite disposizioni regolamentari;

Visto il regolamento comunale per la concessione di contributo in conto interessi su mutui per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione della prima casa, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, composto da n. 12 articoli;

Dato atto che nel regolamento sono definiti i requisiti per l'accesso al contributo, i criteri per la definizione delle graduatorie, le modalità di liquidazione del contributo;

Ritenuto opportuno procedere alla sua approvazione;

Ravvisata la competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 267/2000;

Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;


PROPONE

- 1) Di dare atto che quanto indicato in premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 2) Di approvare, per i motivi evidenziati in narrativa, il regolamento comunale per la concessione di contributo in conto interessi su mutui per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione della prima casa nel comune di San Leo, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, composto da n. 12 articoli.
- 3) Di disporre la pubblicazione del presente Regolamento in modo permanente sul portale "Amministrazione trasparente" dell'Ente ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA: FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio

(Dott. Massimiliano Reali)



IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la su estesa proposta di deliberazione corredata dei pareri espressi ai sensi dell'art 49 - comma 1 - del D.Lgs. 267/2000;

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE NR. 3 DEL 05/02/2016

Visto il D. Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Udita l'introduzione dell'argomento da parte del Sindaco che evidenzia come, anche con questa delibera, l'amministrazione intende attivare una serie di azioni agevolanti per chi decide di abitare nell'esteso territorio comunale, nella condivisa convinzione che sia necessario trattenere la popolazione, quale primo presidio del territorio, soprattutto nelle aree rurali o meno servite;

Udita l'esposizione del regolamento da parte del Vice Sindaco il quale sottolinea che anche in questo caso lo scopo è quello di agevolare e incentivare la permanenza e l'aumento della popolazione nel territorio, con un occhio particolare al centro storico e alle zone rurali interessate negli anni da un progressivo spopolamento. Precisa che con l'intervento in esame si vogliono mettere a disposizione fondi per abbattere i tassi di interesse sui mutui contratti per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione della prima casa. Espone i requisiti necessari per accedere al contributo, gli importi dei mutui i criteri per la formazione della graduatoria;

Udito l'intervento conclusivo del Sindaco che ringrazia il dott. Reali, la dott.ssa D'Antonio e il Segretario Comunale per l'impegno dedicato alla definizione degli atti. Sottolinea che l'intenzione di ripopolamento delle campagne trova tuttavia un serio ostacolo nei costi che ad oggi devono essere sostenuti dall'utente per chiedere l'allaccio idrico. Il Comune è stato informato che ad alcuni privati che hanno chiesto un nuovo allaccio all'acquedotto, sono state richieste dal gestore del servizio cifre da capogiro. In tale senso nell'ultima Conferenza della montagna svoltasi recentemente a Bologna si è portato in discussione questo argomento al fine di trovare una soluzione per evitare che per avere l'acqua corrente in casa si debba spendere un patrimonio. Porta infine a conoscenza il Consiglio che è stata definita con buon esito, la graduatoria dei G.A.L. Emilia Romagna e pertanto la Provincia di Rimini avrà un proprio Gruppo di Azione Locale nell'ambito del programma Leader. La proposta per il prossimo settennio è stata ammessa alla fase attuativa con un finanziamento di 9,5 milioni di euro. Ora al Gal spetta presentare i piani d'azione per la valorizzazione del territorio. Il Gal Valli del Marecchia e del Conca è nato dalla sinergia di enti pubblici, associazioni di categoria, istituti di credito locali. Con il coordinamento della Provincia di Rimini e della CCIAA di Rimini, le Unioni di Comuni Valmarecchia e Valconca in rappresentanza di 19 Comuni qualificati come territori Leader insieme al Parco Sasso Simone e Simoncello, alle quattro banche locali CARIM, Valmarecchia, Valconca e Malatestiana, la Fondazione CARIM e nove associazioni di categoria.

Preso atto del seguente risultato della votazione:

Presenti	n.	9
Votanti	n.	9
Voti favorevoli	n.	9
Contrari	n.	0
Astenuti	n.	0

Precisato che la relazione intervenuta è stata acquisita mediante registrazione vocale MP3, il cui file viene trasferito su supporto informatico CD o DVD e conservato agli atti dell'ufficio segreteria;

DELIBERA

1) Di approvare integralmente la su estesa proposta di deliberazione.

INOLTRE

IL CONSIGLIO COMUNALE

stante l'urgenza di provvedere, con successiva e separata votazione resa con i seguenti risultati:

Presenti	n.	9
----------	----	---

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE NR. 3 DEL 05/02/2016

Votanti	n.	9
Voti favorevoli	n.	9
Contrari	n.	0
Astenuti	n.	0

DICHIARA

- il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

COMUNE DI SAN LEO

PROVINCIA DI RIMINI

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI SU MUTUI PER L'ACQUISTO, LA COSTRUZIONE O LA RISTRUTTURAZIONE DELLA PRIMA CASA

Approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 3 in data 05/02/2016

PREMESSA

Anche tenuto conto del perdurare della crisi economica in Italia, l'amministrazione Comunale di San Leo ritiene opportuno intraprendere una forte azione politica al fine di agevolare e incentivare la permanenza e l'aumento della popolazione nel nostro territorio favorendo il ritorno alle campagne e al centro storico di San Leo.

In ragione del superiore interesse pubblico, occorre, quindi, realizzare ogni miglior condizione per:

- favorire il mantenimento e l'insediamento delle residenze;
- incentivare e rivitalizzare l'economia locale, assicurando il coinvolgimento delle piccole imprese operanti nel settore dell'edilizia.

Quanto sopra, compatibilmente e nei limiti delle risorse che, all'uopo, potranno essere rese rendersi disponibili.

Articolo 1 FINALITA' DEL REGOLAMENTO

1. L'Amministrazione Comunale nell'ambito delle iniziative volte a promuovere la formazione e la permanenza sul proprio territorio di nuovi nuclei familiari, attiva interventi per l'acquisto della prima casa, mettendo a disposizione fondi per abbattere i tassi di interesse delle operazioni di mutuo per:

- a) acquisto;
- b) costruzione;
- c) acquisto con recupero o recupero di alloggi.

2. Per favorire le iniziative di cui al comma 1 s'interviene sul mercato d'edilizia abitativa mediante la concessione di contributi finalizzati all'abbattimento percentuale degli interessi passivi sui mutui ipotecari contratti dalle persone fisiche residenti nel Comune.

3. Il presente Regolamento è finalizzato a disciplinare la concessione del contributo in conto interessi e può avere applicazione solo nei limiti del fondo annuo messo a disposizione in Bilancio dall'Amministrazione Comunale.

Articolo 2 DESTINAZIONE INTERVENTO

1. I contributi concessi ai sensi del presente Regolamento sono destinati a titolo di parziale riduzione percentuale del tasso d'interesse dovuto sui mutui ipotecari contratti con gli Istituti di Credito per l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e l'acquisto con ristrutturazione di alloggi nel territorio comunale e destinati a prima abitazione del mutuatario.

2. L'abitazione dovrà avere i requisiti previsti per l'edilizia economica popolare e civile.

3. Possono beneficiare dell'agevolazione le persone fisiche che hanno od intendono stabilire la propria residenza nel Comune di San Leo.

Articolo 3 DOMANDE

1. Le domande di concessione contributo, indirizzate all'Amministrazione Comunale, saranno ammesse qualora sussistano i presupposti sino ad esaurimento del plafond (fondo) reso disponibile, purchè pervenute entro i termini stabiliti.

2. Le domande dovranno essere formulate sugli appositi moduli predisposti dal Settore Contabile del Comune, eventualmente corredate dalle autocertificazioni rese sui moduli redatti dal settore medesimo.

3. Non saranno ammesse le domande per mutui ipotecari il cui contratto sia stato stipulato in data diversa da quella indicata nel bando.

4. Le domande potranno essere controllate a campione ai sensi del DPR 445/2000 al fine di accertare la veridicità di quanto autocertificato nonché la continuità del possesso dell'alloggio acquistato.

Articolo 4 REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

1. Per l'accesso ai contributi sono richiesti i seguenti requisiti:

A – cittadinanza italiana oppure:

- cittadinanza di uno Stato appartenente all'Unione Europea;
- cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione Europea, purchè il soggetto/i richiedente/i sia residente da almeno 10 anni nel territorio nazionale o da almeno 5 anni nella Regione Emilia Romagna (la residenza deve essere continuativa e non frazionata nel tempo)

B – residenza anagrafica nel Comune di San Leo di tutti i componenti del nucleo familiare, come previsto dal presente regolamento;

C – assenza di titolarità, da parte di tutti i componenti del nucleo familiare, del diritto di proprietà, uso, usufrutto od altro diritto reale di godimento –di altra abitazione per una quota pari o superiore al 50%, purchè adeguata alle esigenze del proprio nucleo familiare;

D – assenza di cessioni da parte dei componenti del nucleo familiare, in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, di alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare;

E – assenza di concessione, a favore dei componenti del nucleo familiare, di altri contributi pubblici o forme di intervento pubbliche per la stessa finalità.

2. Non si ritiene titolare del diritto di proprietà o d'usufrutto:

- chi possiede tali diritti su porzioni di abitazione che risulti inadeguata alle esigenze del proprio nucleo familiare;
- coloro che siano proprietari esclusivi o usufruttuari di un alloggio inadeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare.

3. Per alloggio inadeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare si intende con caratteristiche statico-strutturali ed igienico sanitarie inadeguate. Questo ultimo requisito deve essere accertato e certificato dal tecnico comunale.

4. Agli effetti del presente regolamento per nucleo familiare si intende la famiglia anagrafica come definita all' articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.

5. Non sono ammessi all'agevolazione di cui al presente regolamento:

- a) gli alloggi al servizio di attività produttive (agricole, artigianali, industriali e commerciali);
- b) i richiedenti (o i componenti del nucleo familiare) che continuano a beneficiare di tali forme di contribuzione già concesse dal comune di San Leo.

Articolo 5 INAMMISSIBILITA'

1. Non saranno ammesse ai benefici di cui al presente regolamento le domande per:

- a) l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di alloggi con caratteristiche di lusso. Le caratteristiche dell'abitazione possono essere accertate anche in modo diverso dalla dichiarazione presentata per l'iscrizione catastale.
- b) l'acquisto di alloggio tra parenti ed affini entro il 2° (secondo) grado.

Articolo 6 CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

1. La graduatoria dei richiedenti sarà effettuata sulla base delle dichiarazioni rese al momento della domanda, redatta su apposito modulo predisposto dal servizio competente e regolarmente corredata di copia della attestazione ISEE e della relativa dichiarazione sostitutiva del richiedente stesso. Se trattasi di "coppia di nuova formazione" detta documentazione sarà prodotta non appena definita la residenza per costituire la nuova famiglia anagrafica.

2. In ogni caso la graduatoria, fatti salvi i controlli effettuati dall'amministrazione e le conseguenze, anche penali in caso di dichiarazioni mendaci, è formata sulla base dei punti attribuiti ad ognuna delle sotto indicate priorità:

A - Condizioni soggettive

max punti 19

A.1 Composizione del nucleo familiare: (2 punti per ogni figlio a carico)	max	punti 6
A.2 presenza nel nucleo familiare richiedente di persona con invalidità: (dal 40 al 66% di invalidità ;punti n.2, oltre il 67% di invalidità punti n.3)	max	punti 3
A.3 nucleo composto da un solo adulto con minori a carico: (punti 3 per ogni minore)	max	punti 6
A.4 presenza nel nucleo di ultra settantenne (2 punti per ogni anziano)	max	punti 4

B - Condizioni economiche

max punti 7

B.1 Situazione reddituale complessiva del nucleo familiare, determinata sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente ai sensi del D. Lgs. n. 109 del 31 marzo 1998:

1. fino ad 18.000,00€:	punti 7
2. da 18.001,00 a 24.000,00€	punti 5
3. da 24.001,00 a 30.000,00€	punti 3
4. da 30.001,00 a 50.000,00€	punti 1

I percipienti un reddito superiore a 50.000,00€ , determinato sulla base dell'ISEE sono esclusi dai benefici economici e potranno comunque accedere alle condizioni di favore per il contratto di mutuo, assicurate dagli istituti di credito eventualmente convenzionati con il Comune.

3. Per l'attribuzione dei punteggi sono considerate le condizioni possedute e documentate al momento della presentazione della domanda. La loro sussistenza sarà accertata anche al momento della erogazione materiale del contributo. A parità di punteggio vengono privilegiate nell'ordine le seguenti situazioni:

- sfratto esecutivo o provvedimento di sgombero,
- nucleo familiare più numeroso,
- presenza di persone svantaggiate nel nucleo familiare,
- collocazione nella fascia di reddito inferiore menzionata qui sopra,
- nucleo composto da un solo adulto con minori a carico,
- data di presentazione della domanda,
- in caso di ulteriore parità, sorteggio.

4. In caso di richiedenti in numero inferiore alla capacità di finanziamento del Comune, si prescinde dalla formazione della graduatoria. I richiedenti eccedenti rispetto alla capacità di finanziamento del Comune potranno comunque usufruire delle condizioni di favore nella stipula dei mutui con gli istituti di credito eventualmente convenzionati.

Articolo 7

COMMISSIONE PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

I contributi verranno erogati sulla base della graduatoria alla cui formazione, tenuto conto del punteggio di cui al precedente articolo 6, viene preposta apposita Commissione composta:

- dal Responsabile del Settore Contabile, con funzioni di presidente;
- dal Responsabile del Settore Amministrativo;
- dal Responsabile del Settore Tecnico.

Articolo 8

COSTITUZIONE DEL CONTRIBUTO

1. Il contributo comunale sarà erogato, in conto interessi, in ragione d'anno, per massimo n. 10 (dieci) anni, in misura percentuale sul tasso applicato dall'Istituto sul mutuo ipotecario contratto dal richiedente, da calcolarsi con riferimento ad un piano di rientro del mutuo stesso.

2. La Giunta Comunale stabilisce di anno in anno, prima dell'approvazione della graduatoria annuale, dopo aver valutato l'andamento dei tassi applicati dagli Istituti di Credito sui mutui ipotecari prima casa, e in considerazione delle risorse disponibili, la percentuale di abbattimento del tasso di interesse che andrà a costituire il contributo erogato ai sensi del presente regolamento.

3. Qualunque sia la durata del finanziamento, l'intervento del comune non potrà superare n. 10 (dieci) anni.

4. Qualunque sia l'importo, comunque non inferiore ad € 50.000,00, del mutuo concesso dall'Istituto di Credito (considerando ammissibile anche il "prefinanziamento" in caso di acquisto), il contributo comunale sarà calcolato su un finanziamento massimo di € 220.000,00.
5. La concessione del contributo richiesto è vincolata alle disponibilità finanziarie del Comune.

Articolo 9 LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. La graduatoria formata dalla Commissione di cui all'articolo 7, con i criteri di cui all'articolo 6 del presente regolamento, verrà approvata con determina del Responsabile del Settore Contabile e sarà subordinata alla presentazione di:
 - a) copia autentica del contratto di acquisto dell'immobile stipulato nella data indicata dal bando e comunque entro tre mesi dalla comunicazione di ammissione in graduatoria;
 - b) copia autentica del contratto di mutuo ipotecario stipulato con Istituto di Credito stipulato nella data indicata dal bando e comunque entro tre mesi dalla comunicazione di ammissione in graduatoria.
2. Il contributo, calcolato come indicato all'art. 8, sarà liquidato annualmente, su richiesta del mutuatario, con determina del Responsabile del Settore Contabile, previa esibizione delle quietanze di pagamento delle rate di mutuo nel periodo di riferimento.
3. Il mantenimento dei requisiti e il rispetto totale del presente regolamento rappresentano elemento imprescindibile per il diritto al pagamento contributo.
4. Il contributo sarà erogato fino ad esaurimento dei fondi previsti in bilancio salvo la possibilità di rimpinguarli in corso d'anno.

Articolo 10 OCCUPAZIONE, LOCAZIONE, ALIENAZIONE DELL'IMMOBILE

1. Il mutuatario, beneficiario del contributo in conto interessi, dovrà adibire l'immobile ad abitazione del proprio nucleo familiare entro:
 - 90 (novanta) giorni dalla data di acquisto dell'immobile, se trattasi di acquisto della prima casa di abitazione;
 - 90 (novanta) giorni dalla data di rilascio del certificato di agibilità, ovvero il consolidarsi del silenzio-assenso, se trattasi di nuova costruzione o ristrutturazione;
2. Nel caso in cui il mutuatario, per motivazioni oggettivamente fondate, non possa adibire l'immobile acquistato a propria abitazione entro il termine di 90 giorni, il Responsabile del Settore Contabile, previo parere della Commissione di cui all'articolo 7), si riserva la possibilità di concedere una proroga temporale.
3. Nel corso del periodo di proroga di cui al precedente comma, il mutuatario non potrà beneficiare del contributo che decorre dal momento di acquisizione della residenza nell'alloggio.
4. Il mutuatario non potrà alienare o locare l'alloggio oggetto di contributo, per tutto il periodo di godimento del beneficio oggetto del presente regolamento.

Articolo 11 DECADENZA

1. Il mutuatario decade dalla concessione dei benefici di cui al presente regolamento nei casi in cui:
 - a) non siano rispettate le condizioni ed i termini di cui ai precedenti articoli 9 e 10;
 - b) vi sia estinzione anticipata del mutuo ipotecario contratto con gli Istituti di Credito.
2. Nel caso di decadenza per i motivi di cui al precedente comma 1), il beneficiario dovrà restituire l'intero ammontare dei contributi riscossi, aumentato degli interessi legali.

Articolo 12 DISPOSIZIONI FINALI

1. Sulla base delle indicazioni deliberate dalla Giunta Comunale, il Responsabile del Settore Contabile - con apposito provvedimento - approverà uno schema tipo di bando di concorso e il modello tipo della domanda, attenendosi alle determinazioni di cui al presente regolamento.

2. L'inosservanza degli obblighi o il mancato rispetto degli impegni assunti dal beneficiario ai sensi e per gli effetti del presente regolamento, comporta la decadenza dai benefici e, in taluni casi, il conseguente recupero da parte dell'Amministrazione delle somme erogate.
3. Il richiedente, con la presentazione della domanda di contributo, autorizza l'Amministrazione Comunale, a norma del d. lgs. 196/2003, all'utilizzo dei propri dati personali per la pubblicazione delle graduatorie e per le forme di pubblicità ritenute necessarie.

COMUNE DI SAN LEO
PROVINCIA DI RIMINI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto;

IL SINDACO
Mauro Guerra



IL VICESEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Morena D'Antonio

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal al

~~1~~ 2 FEB. 2016

27 FEB. 2016

Li, ~~1~~ 2 FEB. 2016



L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

Sandro Spada Ferri

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, è divenuta esecutiva il ~~22 FEB. 2016~~

Li, 05/02/2016
17 2 FEB. 2016



L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

Sandro Spada Ferri